



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179

Tel. 030/7750750 - Fax 030/725008

E-mail: municipio@comune.cazzago.bs.it sito comune: www.comune.cazzago.bs.it

Area assetto del Territorio - Servizio LL.PP. e Patrimonio

Ufficio Lavori Pubblici

1

PROCEDURA APERTA

art. 60 del D. Lgs 50/2016

procedura telematica sulla piattaforma di e-procurement denominata SINTEL

criterio: procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, commi 2, e 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Bando e disciplinare di gara

SERVIZIO GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E ATTIVITA' CONNESSE

Durata a decorrere dalla data di sottoscrizione (anche sotto riserva di legge) del verbale di consegna del servizio (indicativamente dal 01 luglio 2020) fino al 31 dicembre 2022, con opzione di ulteriore 3 anni.

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Il Comune di Cazzago San Martino intende procedere all'appalto di servizio per la gestione dei cimiteri comunali compreso attività connesse e accessorie, come da documentazione tecnica che regolerà il servizio.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio: territorio del Comune di Cazzago San Martino

Codice Identificativo Gara: CIG 8231584601

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è geom. Moraschetti Fabio

Per informazione può essere contattato:

- Comune di Cazzago San Martino
- P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179
- URL: <https://www.comune.cazzago.bs.it/avvisi-e-bandi-di-gara/>
- e-mail: llpp@comune.cazzago.bs.it
- domicilio digitale (PEC): protocollo@pec.comune.cazzago.bs.it
- RUP : Moraschetti geom. Fabio

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta, da eseguirsi mediante piattaforma Arca/Sintel di Regione Lombardia, è fissato per il giorno **04 maggio 2020, alle ore 18:00**.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara/Disciplinare di gara e modelli dichiarazioni e offerta economica;
- 2) Capitolato Speciale di Gestione;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <https://www.comune.cazzago.bs.it/avvisi-e-bandi-di-gara/>

2.1.3. Clausole di prevalenza

a) per quanto riguarda il procedimento di scelta del contraente il presente Documento prevale su ogni altra documentazione preparatoria o di natura contrattuale eventualmente difforme o contraddittoria predisposta dalla Stazione appaltante;

b) in ogni caso le condizioni essenziali e decisive ai fini della tutela dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Documento e non sono in contrasto con le analoghe clausole delle Linee guida n. 2;

c) il presente Documento è redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea; articoli 18, paragrafo 1, e 19, paragrafo 1, della Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014).

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare mediante la piattaforma informatica Arca/Sintel nella voce "comunicazioni" che si trova nella pagine della presente procedura, almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno evase entro 5 giorni e fino a sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://www.comune.cazzago.bs.it/avvisi-e-bandi-di-gara/>

c) **non si evadono richieste di chiarimenti fatte telefonicamente;**

d) per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente e inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o della Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'Offerente.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice. L'indirizzo dovrà essere riportato nel DGUE.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante piattaforma informatica Arca/Sntel e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'importo presunto e stimato delle prestazioni è così sinteticamente quantificato:

Valore dell'appalto totale: € 783.300,00, oltre IVA

Gestione ordinaria del cimitero (servizio prevalente), compresi servizi di inumazione e tumulazione ordinari

L'importo (€ 5.400,00 mensile compreso oneri della sicurezza D: Lgs. 81/2008 e s.m.i.) è dato:

- € 32.400,00 a partire dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020
- € 64.800,00 per l'anno 2021
- € 64.800,00 per l'anno 2022
- € 64.800,00 per l'anno 2023 (opzionabile)
- € 64.800,00 per l'anno 2024 (opzionabile)
- € 64.800,00 per l'anno 2025 (opzionabile)

oltre IVA

Operazioni cimiteriali non ordinarie (servizio secondario)

L'importo variabile secondo le effettive operazioni che verranno effettuate come da capitolato:

- € 37.500,00 a partire dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020
- € 75.000,00 per l'anno 2021
- € 75.000,00 per l'anno 2022
- € 75.000,00 per l'anno 2023 (opzionabile)
- € 75.000,00 per l'anno 2024 (opzionabile)
- € 75.000,00 per l'anno 2025 (opzionabile)

oltre IVA.

Interventi opzionabili ossari/ceneri – opere edili (servizio secondario)

L'importo, presunto, di intervento è pari ad euro per campata € 720,00 x n. 20 = € 14.400,00 oltre IVA al 10 % essendo ristrutturazione e recupero patrimonio comunale e interessante cimiteri considerato opere di urbanizzazione secondaria.

Ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti e dell'articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo della manodopera (CM) e degli oneri di sicurezza aziendali (OSA), sono ritenuti congrui.

Il contratto sarà stipulato "a corpo" e a "misura" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera dddd) e lettera eeeee), e 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento generale e dell'articolo 14, comma 1, lettera b), quarto periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

L'appalto avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione (anche sotto riserva di legge) del verbale di consegna del servizio (indicativamente dal 01 luglio 2020) fino al 31 dicembre 2022, con opzione di ulteriore 3 anni.

La scadenza, o del 31 dicembre 2022 o del periodo opzionabile, opera di pieno diritto, senza bisogno di disdetta o preavviso o diffida o costituzione in mora.

Qualora, dopo la scadenza del contratto (sia del 31 dicembre 2020 senza applicazione dell'opzione oppure alla scadenza del periodo opzionabile) non sia stato ancora individuato il nuovo operatore, l'operatore economico è obbligato alla prosecuzione del servizio, per il periodo necessario alla conclusione della successiva procedura di affidamento e comunque non superiore a 6 (sei mesi). La prosecuzione del servizio è ordinata dal Comune con atto autoritativo ed è effettuata al corrispettivo contrattuale in essere.

4.2. Opzioni

- a) i vincoli contrattuali saranno limitati ai servizi fino al 31 dicembre 2022, mentre per i servizi opzionali, compreso le opere edili, nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni non meno vantaggiose, per la Stazione appaltante, da quelle risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile;
- b) l'affidamento dei servizi e delle opere opzionabili di cui alla lettera a), avviene ai sensi dell'art. 63, comma 5, del d.lgs. n. 50 del 2016, in quanto compatibile;
- c) in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine indicato in capitolato l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alle prestazioni opzionali; il mancato esercizio dell'opzione, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

6.1. Motivi di esclusione di natura penale (articolo 80, comma 1, del Codice)

L'esclusione è disposta se sussiste, a carico di uno dei soggetti di cui "*Destinatari dei motivi di esclusione*", condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, dall'articolo 291-quater del d.P.R. n. 43 del 1973 e dall'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo n. 109 del 2007 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo n. 24 del 2014;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti di natura penale

1. *Fatto salvo quanto previsto alla successiva nota numero 6 devono essere dichiarati tutti i provvedimenti definitivi, con l'indicazione del reato, delle circostanze, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*

2. *L'Operatore economico, limitatamente al caso in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 (diciotto) mesi o abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione appaltante ritiene che tali ultimi sono sufficienti, l'Operatore economico è ammesso; viceversa si procede all'esclusione.*

3. Se l'Operatore economico è escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto, durante il periodo di esclusione derivante da tale sentenza non può avvalersi della possibilità prevista alla precedente nota numero 2.

4. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari alla durata della pena principale con un massimo di 5 (cinque) anni.

5. Non è richiesta la dichiarazione delle sentenze relative a reati abrogati o depenalizzati, oppure quando è intervenuto il provvedimento di riabilitazione del Tribunale di sorveglianza, o il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con provvedimento del giudice dell'esecuzione o in caso di revoca della condanna medesima.

6. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui "Destinatari dei motivi di esclusione", delle situazioni penali mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

6.2. Motivi di esclusione di natura antimafia (articolo 80, comma 2, del Codice)

L'esclusione è disposta in caso di sussistenza, a carico di uno dei soggetti di cui "Destinatari dei motivi di esclusione", di:

- a) cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
- b) tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione per provvedimenti antimafia

1. Si rammenta che i motivi di esclusione per provvedimenti antimafia imputabili all'Operatore economico possono avere come causa misure di prevenzione adottate nei confronti di uno o più d'uno dei soggetti (persone fisiche) elencati al punto "Destinatari dei motivi di esclusione", oppure situazioni ostative di cui all'articolo 84, comma 4, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 riconducibili agli stessi soggetti.

2. Il dichiarante, al fine di non incorrere in una dichiarazione mendace deve preventivamente accertarsi e far accertare da tutti i soggetti di cui "Destinatari dei motivi di esclusione", dell'inesistenza di provvedimenti ostativi di natura antimafia mediante visura del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 33 del d.P.R. n. 313 del 2002.

3. L'esclusione non opera se l'operatore economico ha ottenuto la sospensione delle misure antimafia con il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi rispettivamente dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

6.3. Destinatari dei motivi di esclusione (articolo 80, comma 3, del Codice)

L'esclusione per i motivi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, come riportati rispettivamente ai punti "Motivi di esclusione di natura penale" e "Motivi di esclusione di natura antimafia" è disposta se i relativi provvedimenti ostativi sono stati emessi, con riferimento agli Operatori economici coinvolti, nei confronti:

a) di una o più d'una delle persone fisiche elencate nel seguito, attualmente in carica:

- 1) in caso di imprenditore individuale: il titolare;
- 2) in caso di società di persone: tutti i soci;
- 3) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari;
- 4) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);

- i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001;
- altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'Operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico (es. Direttori generali);

5) **limitatamente alle società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro**: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) e ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento); qualora il socio maggioritario sia a sua volta una società, sono destinatari dei motivi di esclusione i rappresentanti legali della predetta società;

6) gli institori e i procuratori generali se dotati di poteri adeguati al contratto da affidare;

7) i direttori tecnici di cui all'articolo 87, comma 4, del Regolamento generale;

b) di una delle persone fisiche di cui alla precedente lettera a), cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di indizione della gara; in tal caso l'esclusione è disposta se l'Operatore economico non dimostra che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Note di chiarimento relative ai destinatari dei motivi di esclusione

1. *Se l'Operatore economico omette l'indicazione di uno o più d'uno dei soggetti di cui alla lettera a), risultanti da documenti o registri pubblici, la dichiarazione è ammissibile e suscettibile di soccorso istruttorio; tuttavia se in fase di verifica o in qualunque altra fase del procedimento, come previsto dall'articolo 80, comma 6, del Codice dei contratti, dovesse risultare la presenza di un motivo di esclusione in capo ai predetti soggetti omessi, la dichiarazione è considerata mendace con la conseguente esclusione dal procedimento.*

2. *In luogo della dichiarazione dei soggetti (persone fisiche) cessati dalla carica nell'anno precedente, deceduti, irreperibili o indisponibili al rilascio della dichiarazione in proprio, è ammessa la dichiarazione del rappresentante legale dell'Operatore economico, in loro vece, anche con la condizione «per quanto di propria conoscenza». La dichiarazione è considerata mendace qualora difforme da stati e condizioni potenzialmente ostativi, note al dichiarante in modo manifesto (ad esempio, assunzione di provvedimenti in conseguenza delle condanne, coinvolgimento del dichiarante nel medesimo procedimento penale, dichiarazioni difformi presentate in altri procedimenti).*

3. *In caso di presenza di soggetti cessati incorsi in uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 o 2, del Codice dei contratti (come riportati ai punti "Motivi di esclusione di natura penale" e "Motivi di esclusione di natura antimafia"), non si procede all'esclusione se l'Operatore economico dimostra o documenta, con argomentazioni oggettive e convincenti, di aver assunto adempimenti, misure e comportamenti adeguati che comportano la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata rispetto al soggetto cessato, riportando le pertinenti indicazioni di "self cleaning" nel DGUE o allegando a questo la pertinente dimostrazione.*

4. *L'esclusione è disposta se i motivi ostativi di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, ricorrono nei confronti di uno dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3, che nell'anno antecedente la data di indizione della gara hanno operato presso l'Operatore economico:*

- *cedente, incorporata o fusa in caso di acquisizione, trasformazione o fusione per incorporazione di azienda o di ramo d'azienda, salvo che l'operazione sia avvenuta in modo da escludere qualsiasi influenza dei soggetti della precedente gestione sull'operato della nuova realtà aziendale e sia venuto meno qualsiasi possibilità di collegamento tra cedente e cessionario;*
- *affittante o locatrice in caso di affitto di azienda o ramo d'azienda.*

5. *Se una persona fisica ricopre più ruoli tra quelli indicati, anche con riferimento ai soggetti cessati, è sufficiente che tutte le condizioni non ostative siano dichiarate una sola volta.*

6.4. Altri motivi di esclusione previsti dalla normativa comunitaria

6.4.1. Motivi di esclusione per omessi pagamenti (articolo 80, comma 4, del Codice)

L'esclusione per omesso pagamento:

a) è disposta se l'Operatore economico ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate con sentenze o atti amministrativi non più impugnabili, rispetto agli obblighi relativi al pagamento:

- delle imposte e tasse con omesso pagamento superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973;
- dei contributi previdenziali con omesso pagamento in misura ostativa al rilascio del DURC di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015);

b) può essere disposta se la Stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che l'Operatore economico non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione per omessi pagamenti

1. *L'Operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati autorizzati formalmente dall'istituto o ente creditore prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.*

2. *Il motivo di esclusione opera anche se, dopo la presentazione dell'offerta, l'Operatore ha provveduto alla regolarizzazione in seguito ad "invito" dell'ente certificante; tale regolarizzazione postuma non è ammessa nemmeno con soccorso istruttorio.*

6.4.2. Ulteriori motivi di esclusione (art. 80, comma 5, lettere a), b), c), c-bis), c-ter), d), e), del Codice)

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

a) ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni di cui all'allegato X del Codice dei contratti;

b) si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, oppure se sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) si è reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c)-bis) ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

d) ricade in situazioni di conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei contratti, non diversamente risolvibili compresa la condizione di astensione doverosa di cui all'articolo 7 del d.P.R. n. 62 del 2013;

e) incorre nei casi di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti.

Note di chiarimento agli ulteriori motivi di esclusione

1. *Le condizioni di cui alla lettera a), c) e c-ter), devono essere corredate da tutte le indicazioni e informazioni che possano chiarirne le circostanze, compresi eventuali provvedimenti autoritativi, l'eventuale contenzioso in atto, anche se non definito in sede giurisdizionale o arbitrale, dell'epoca della commissione, e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara; l'Operatore economico può essere ammesso se prova con la pertinente documentazione di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti.*

2. *Quanto alla lettera b), l'Operatore economico:*

- *gestito dal curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio, è ammesso su autorizzazione del giudice delegato;*
- *che ha presentato domanda di concordato con continuità aziendale in pendenza del decreto di ammissione, è ammesso su autorizzazione del tribunale;*
- *che ha ottenuto il decreto di ammissione al concordato con continuità, è ammesso salvo che il decreto di ammissione abbia imposto restrizioni alla partecipazione agli appalti pubblici;*
- *in concordato con continuità, è ammesso anche riunito in raggruppamento temporaneo, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuno degli altri operatori aderenti al raggruppamento sia assoggettato ad una procedura concorsuale;*
- *qualora prescritto da ANAC ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice dei contratti, è ammesso solo se si avvale di un Operatore economico ausiliario impegnato nei suoi confronti e nei confronti della Stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'Offerente nel caso in cui questa fallisca o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto e trova applicazione quanto previsto al "avvalimento", in quanto compatibile;*

3. *Quanto alle lettere c), c-bis) e c-ter), trovano applicazione, solo in quanto compatibili, le Linee guida n. 6 di ANAC (Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2017), ad eccezione del paragrafo 2.2.1.1, lettera a) e del paragrafo 4.1, lettera b).*

4. *Le condizioni di cui alla lettera c-bis) devono essere corredate dall'indicazione delle circostanze e di ogni altra notizia utile a permettere la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara.*

5. *Quanto alle lettere c-bis), d) ed e), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di cui "Destinatari dei motivi di esclusione" titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico.*

6.5. Motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

6.5.1. Motivi riconducibili all'articolo 80, comma 5, lettere f), f-bis, f-ter, g), h), i), l), m), del Codice.

L'esclusione è disposta se l'Operatore economico incorre in una delle seguenti condizioni ostative:

f) è soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

f-bis) l'Operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'Operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione;

h) ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, accertato definitivamente nell'anno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle offerte e in ogni caso, che la violazione eventualmente accertata sia stata rimossa;

i) ha violato la disciplina sul diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, attestabile ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 68 del 1999.

l) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981;

m) si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili a un unico centro decisionale.

Note di chiarimento ai motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale

1. Quanto alla lettera f), ad esempio il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può derivare da atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, gruppo etnico o linguistico, provenienza geografica, confessione religiosa o cittadinanza, ai sensi dell'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, violazione della contrattazione collettiva ai sensi dell'articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall'articolo 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare o divieto in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale.

2. Quanto alla lettera h), l'esclusione opera in caso di intestazione fiduciaria non autorizzata ai sensi della legge n. 1966 del 1939; la disposizione non è pertinente per gli Operatori economici individuali.

3. Quanto alla lettera i), l'Operatore economico deve risultare in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili se il numero dei propri dipendenti, è pari o superiore a 15; la condizione ostativa non opera se il numero dei dipendenti è inferiore a 15.

4. Quanto alla lettera l), gli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla data di indizione comunicata dal procuratore della Repubblica all'ANAC, unitamente alle generalità del soggetto che ha omissa la denuncia, devono risultare dal sito dell'Osservatorio dell'ANAC.

5. Quanto alla lettera m), per l'esclusione non è necessario che la condizione comporti la comunanza a livello strutturale degli Offerenti abbia concretamente influito sulla gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale; è sufficiente che ciò sia presente un collegamento sostanziale dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti, quali un intreccio parentale tra organi rappresentativi o tra soci o direttori tecnici, contiguità di sede, utenze in comune, identiche modalità formali di redazione delle offerte, strette relazioni temporali e locali nelle modalità di invio, significative vicinanze cronologiche tra polizze assicurative o requisiti incardinati su esperienze pregresse o sulla comunanza di professionisti.

6. Quanto alle lettere g) e l), possono riguardare anche singoli soggetti (persone fisiche) di "Destinatari dei motivi di esclusione" titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico.

6.5.2. Motivo di esclusione per passaggio dall'impiego pubblico all'attività privata

E' escluso l'Operatore economico nel quale uno dei soggetti di cui "Destinatari dei motivi di esclusione", titolari di poteri o funzioni idonee a determinare o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso Operatore economico, si trova nella condizione prevista dall'articolo 16-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge n. 190 del 2012 ed esteso dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013 (cosiddetto *pantouflage* o *revolving door*) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione appaltante nei confronti del medesimo Operatore economico.

6.5.3. Protocollo di legalità e norme comportamentali

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, è escluso l'Operatore economico che non si impegna alla sottoscrizione, in caso di aggiudicazione, del «Protocollo di legalità» o del «Patto di integrità» che la Stazione appaltante adotterà in attuazione del Piano triennale anticorruzione.

6.5.4. Dichiarazione di responsabilità

Sono esclusi gli Offerenti che non dichiarano di aver effettuato uno o più sopralluoghi sui siti interessati dall'offerta presentata, nonché di aver preso visione integrale degli elaborati e della documentazione a base di gara e che sia il sopralluogo che la presa visione sono stati esaustivi al fine di formulare un'offerta congrua e ponderata e prendono atto che tale dichiarazione non è una formula di stile ma costituisce vincolo di assunzione di responsabilità contrattuale per cui non può mai essere invocata o rivendicata la scarsa

conoscenza o difetto di informazione sullo stato dei luoghi e sulla documentazione posta a base di gara, come previsto dagli arresti di Cassazione civile, Sezione I, 21 dicembre 1996, n. 11469 e 18 settembre 2003, n. 13734.

6.5.5. Sistema AVCPASS e PASSOE degli Operatori economici

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione di ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, nell'ambito del sistema AVCPASS, per l'accesso alla Banca dati di cui all'articolo 81 del Codice dei contratti, ciascun Operatore economico deve allegare il proprio «PASSOE».

Gli Offerenti in Forma aggregata, ferma restando l'acquisizione del «PASSOE» da parte di tutti gli Operatori economici, devono allegare il «PASSOE» dell'Operatore economico mandatario o capogruppo (cosiddetto «PASSOE complessivo»), da quale risultano gli Operatori economici mandanti che hanno conferito o conferiranno il mandato;

La mancata presentazione del PASSOE è sempre sanabile mediante il soccorso istruttorio del "soccorso istruttorio".

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. In caso di non reperimento diretto della documentazione dimostrativa l'operatore economico dovrà far pervenire la documentazione entro 5 giorni dalla sua richiesta alla Stazione Appaltante.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

b) Fatturato specifico minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari (2019; 2018; 2017) disponibili di € 139.800,00 (€ 64.800,00 per gestione cimiteri + € 75.000,00 per servizio di operazione cimiteriali). Si specifica che per ogni anno dovrà risultare un fatturato minimo superiore a quanto sopra indicato (superiore a € 139.800,00);

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- presentazione di copia conforme delle fatture emesse dal quale si rileva il committente, l'importo netto, il servizio eseguito e il periodo di esecuzione del servizio

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

c) Aver svolto, in modo soddisfacente e senza contenzioso, nell'ultimo quinquennio 2015-2016-2017-2018-2019 servizi di gestione cimiteri (servizio principale) in favore di Comuni o altri enti pubblici

per un importo non inferiore a € 699.000,00 determinato dalla sommatoria delle prestazioni eseguite negli ultimi 5 anni (€ 139.800,00 annui x n. 5 anni).

- d) Aver eseguito negli ultimi 5 anni almeno una attività di estumulazioni/esumazioni/cremazioni (servizi secondari), per una durata contrattuale del servizio non inferiore a 2 anni continui per comune singolo con popolazione pari o superiore a 10.000,00 abitanti (da intendersi per gli entrambi anni di riferimento) oppure più comuni (massimo 3 comuni) con somma di popolazione pari o superiore a 10.000,00 abitanti (da intendersi per gli entrambi anni di riferimento).

Le operazioni eseguite per ogni singolo anno non dovranno essere inferiori a 50 operazioni.

Ciascun operatore economico deve allegare, per ogni requisito richiesto, una distinta di servizi eseguiti, fino al raggiungimento del requisito richiesto al candidato (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

a.1) la distinta deve riportare:

- l'individuazione del committente; i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici;
- la descrizione sommaria e l'ubicazione;
- il numero di abitanti per ogni committente;
- il numero di operazioni eseguite nell'anno, suddivise in estumulazioni, esumazioni, cremazione, altro;
- il periodo di svolgimento del servizio: data di inizio del contratto e data di ultimazione del contratto;
- la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico dichiarante nel caso il servizio sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in raggruppamento temporaneo con terzi; solo tale percentuale è considerata al fine del raggiungimento del requisito;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Per Raggruppamento si intende:

- per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi indicati come principali, i mandanti quelle indicate come secondarie. I requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo del servizio che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola;
- per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione. I requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o

dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'idoneità deve essere soddisfatto da tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/capogruppo. Il tutto nel rispetto di quanto sopra indicato per RTP orizzontale o verticale.

Il requisito di capacità tecnica deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria/capogruppo. Il tutto nel rispetto di quanto sopra indicato per RTP orizzontale o verticale.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione** deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale essendo quest'ultima connotata da un'intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto "dichiarazione integrativa".

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 15.666,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. n. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

I codici di gara sono:

- Lotto CIG 8231584601
- Numero Gara 7704640

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement Arca/Sintel, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell'offerta (fatto salvo quanto riportato nel presente disciplinare), oltre che le comunicazioni e

gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate di seguito, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara;

La Piattaforma telematica è di proprietà di Arca S.p.A. della regione Lombardia ed è denominata «SINTEL» (di seguito per brevità solo «**Piattaforma telematica**»), il cui accesso è consentito dall'indirizzo internet <http://www.arca.regione.lombardia.it>, menu « Sintel – Piattaforma e-procurement»;

Le modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'Allegato «Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel» facente parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara, **che, unitamente ai manuali di gestione registrazione e partecipazione, disponibili liberamente sulla piattaforma telematica citata**, (menu «Help» e sottomenu «Guide e Manuali - Sintel») dove sono descritte le informazioni riguardanti l'uso della Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione al presente procedimento, la registrazione alla Piattaforma telematica e la forma delle comunicazioni da utilizzare;

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere all'**Help Desk (Numero verde): 800.116.738**;

In caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica: llpp@comune.cazzago.bs.it

Sono fatte salve e prevalgono su eventuali diversi risultati ottenuti sulla Piattaforma telematica, le operazioni di calcolo, finalizzate all'attribuzione dei punteggi e alla formazione della graduatoria, effettuate all'esterno della stessa Piattaforma e verbalizzate in fase di gara.

Formazione e invio dell'offerta

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo internet della piattaforma sopra citata;

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione amministrativa richiesta, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere la stessa documentazione come riportato di seguito;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

c) in caso di partecipazione in Forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che lo compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la propria Offerta tecnica del presente Documento, operando secondo la seguente sequenza:

- sottoscrivere la propria Offerta tecnica;
- inserire l'Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell’Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno della quale devono inserire la dichiarazione di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) il modello di offerta dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;
- compilare l’offerta economica;
- sottoscrivere l’offerta;
- inserire il documento di offerta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta» è costituita dal file di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l’operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A	Busta B	Busta C
Busta amministrativa	Busta dell’Offerta tecnica	Busta dell’Offerta economica

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte;

m) l’operatore economico deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L’offerta vincherà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Sottoscrizione degli atti:

Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà si intendono rese ai sensi rispettivamente degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, ivi compreso il DGUE che, di norma e fatte salve particolari situazioni, assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;

b) l’eventuale documentazione prodotta in copia conforme deve essere sottoscritta dall’interessato in favore del quale è stato rilasciato l’originale o dal soggetto nell’interesse del quale è prodotta nel procedimento, con attestazione di conformità all’originale, ai sensi degli articoli 19 o 19-bis del d.P.R. n. 445 del 2000;

c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o persone fisiche di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui all’articolo 80, la sottoscrizione deve essere apposta:

- dal rappresentante legale dell’Operatore economico se questi si avvale dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;
- dal rappresentante legale dell’Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) in carica, di cui all’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, coinvolti nella dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;

d) il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa di cui alla lettera a) e alla lettera b):

- mediate firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD, con esclusione di altra firma elettronica qualificata o non qualificata; si deve astenersi dall'allegare copia del documento di riconoscimento;
- limitatamente ai soggetti (persone fisiche) che eccezionalmente ma legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le loro dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

e) la documentazione prodotta in originale deve essere sottoscritta dai soggetti che l'hanno prodotta.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

15.1. Documentazione Amministrativa

15.1.1. Domanda di partecipazione

Non è richiesta una specifica o particolare domanda di partecipazione. La presentazione del DGUE da parte dell'Offerente singolo o dei DGUE da parte dei soggetti che compongono l'Offerente in Forma aggregata, correttamente compilati e sottoscritti, costituisce di per sé domanda di ammissione in quanto documentazione idonea ad esprimere la volontà di partecipare alla procedura.

15.1.2. Documentazione richiesta

Ferma restando la raccomandazione di **evitare documentazione o dichiarazioni duplicate, ridondanti, irrilevanti o superflue** ai fini del procedimento, compresi requisiti in misura abnormemente eccedente quelli minimi o non espressamente richiesti, la documentazione amministrativa degli Operatori economici, da presentare con le modalità di cui al "modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizioni", è costituita:

a) dal DGUE, con il quale ciascun Operatore economico attesta:

- la qualificazione giuridica;
- i requisiti generali e l'assenza di motivi di esclusione;
- il possesso dei requisiti di selezione e partecipazione;
- le condizioni di partecipazione in caso di Forma aggregata o con il coinvolgimento di altri Operatori economici (raggruppamenti, consorzi, G.E.I.E., contratti di rete, ausiliari);
- le condizioni relative all'avvalimento;
- le condizioni relative al subappalto;

b) dalla documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:

- la documentazione sull'assolvimento dell'imposta di bollo, qualora non allegata all'offerta economica;
- la garanzia provvisoria;
- l'attestazione di versamento del contributo all'ANAC;
- il PASSOE acquisito presso il sistema AVCPASS di ANAC;

c) dalla eventuale documentazione accessoria di cui "Documentazione integrativa e documentazione a corredo".

15.2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

15.2.1. Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento sono riassunte, unificate e soddisfatte con la presentazione del DGUE purché correttamente compilato e se del caso integrato in base alle specificità dell'Offerente o dei singoli Operatori economici; ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell'articolo 85 del Codice dei contratti:

a) le dichiarazioni sono redatte sul modello di DGUE predisposto e messo a disposizione sulla Piattaforma, che l'Operatore economico scarica sui propri dispositivi personali, compila in relazione alle proprie condizioni specifiche, sottoscrive con le modalità di cui "Sottoscrizione degli atti", lettera c), e ricarica sulla stessa Piattaforma;

b) sono rilasciate con la sottoscrizione apposta con le modalità di cui "Sottoscrizione degli atti";

c) devono essere presentate da tutti gli Operatori economici, ognuno per quanto di propria competenza e con riferimento alle cause di esclusione di cui al "requisiti generali e motivi di esclusione" e ai requisiti di elezione di cui al "requisiti speciali e mezzi di prova" che lo riguardano in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ausiliari, cedenti o affittanti l'azienda o il ramo d'azienda, cooptati;

d) ogni DGUE deve riguardare un singolo Operatore economico, tra quelli di cui alla lettera c) e deve ricomprendere tutti i soggetti (persone fisiche) di cui all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, appartenenti o riconducibili allo stesso Operatore economico;

e) l'eventuale documentazione integrativa di cui "**Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**" deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

f) relativamente alle cause di esclusione aventi natura personale soggettiva di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, in quanto riferibili a persone fisiche di cui all'articolo 80, comma 3, in carica oppure cessate dalla carica nell'anno antecedente, nonché alle cause di esclusione aventi natura soggettiva di cui all'articolo 80, comma 5, lettere c-bis), d), e), g) e l), individuate al "requisiti generali e motivi di esclusione" del presente Documento, le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte:

- da tutte le persone fisiche coinvolte o interessate;
- dal legale rappresentante di cui alla precedente lettera a), in nome e per conto dei terzi interessati, solo se ne assume la responsabilità ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000;

15.2.2. DGUE:

Il DGUE deve essere presentato da ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nel procedimento, a seconda della sua natura giuridica e del suo ruolo nel procedimento di gara.

Si raccomanda di utilizzare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione in quanto:

a) se l'Operatore economico utilizza il DGUE nella modalità digitale disponibile su una piattaforma telematica, questo deve essere convertito in formato PDF e trova applicazione la successiva lettera c);

b) se l'operatore economico utilizza il DGUE in forma cartacea, secondo il modello di cui all'allegato 2 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 15 gennaio 2016 oppure allegato della Circolare ministeriale n. 3 del 18 luglio 2016 trova applicazione la successiva lettera c);

c) considerato che i modelli di DGUE di cui alle lettere a) e b) sono largamente incompleti e non prevedono diversi motivi di esclusione imposti dalla legislazione italiana né prevedono informazioni essenziali, adempimenti e requisiti che la normativa italiana impone come indispensabili, l'Operatore economico è tenuto obbligatoriamente a compilare il DGUE messo a disposizione dalla Stazione appaltante in forma editabile con tutte le informazioni, indicazioni e dichiarazioni, almeno per quanto non già dichiarato esaustivamente e con completezza, nei modelli di cui alle lettere a) o b);

d) l'omissione di quanto previsto alla lettera c) costringe la Stazione appaltante ad attivare sub-procedimenti di soccorso istruttorio con aggravii e rischi per l'Offerente nonché, nei casi più gravi, con l'esclusione dello stesso Offerente;

e) la Stazione appaltante disapplica il comunicato del Ministero delle infrastrutture del 30 aprile 2018 e in conformità al comunicato di AGID - Agenzia per l'Italia digitale - comunica che non è richiesto il DGUE riprodotto su CD o chiavetta USB essendo sufficiente quanto previsto alla lettera c), con le pertinenti sottoscrizioni con firma digitale e caricato sulla Piattaforma.

15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;

b) atti formali di contestazione:

- di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredate dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
- di negligenza, gravi errori professionali e risoluzioni contrattuali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;

c) provvedimenti di risoluzione contrattuale o di irrogazione di sanzioni divenuti inoppugnabili;

d) atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:

- penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;

- ostantive e di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;
- e) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
- f) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione;
- g) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;
- h) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri:
- di modifica di uno o più soggetti di cui all'articolo 80, comma 3;
 - di conferimento di procure o dichiarazioni sostitutive dei procuratori;
- i) in caso di procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza (ex concordato):
- provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso alla procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza;
 - provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di apertura del concordato;
 - relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 14 del 2019;
- l) in caso di procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento): provvedimento del giudice delegato che autorizza la partecipazione alle gare;
- m) nomina dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
- n) altra documentazione che l'Operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.

L'eventuale documentazione integrativa di cui sopra, se prodotta in copia, deve essere sottoscritta dal soggetto interessato che ne intende dichiarare la conformità all'originale.

16 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

A pena di esclusione dalla gara è richiesta la seguente documentazione:

RELAZIONE TECNICA, dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato, ed in conformità ai requisiti indicati dal Capitolato d'Appalto, la descrizione dei servizi di gara offerti secondo quanto indicato di seguito negli elementi di valutazione.

La relazione tecnica relativa alle modalità di esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura potrà contenere schemi, immagini, grafici e quant'altro ritenuto necessario dai concorrenti per meglio illustrare il progetto dei servizi, come di seguito riportato.

Si precisa che, in caso di aggiudicazione, le dichiarazioni e gli impegni assunti in sede di gara diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare pena la risoluzione del contratto di affidamento del servizio.

Resta fermo che l'Offerta tecnica dell'aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara e confluisce nel Contratto d'appalto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo.

La relazione tecnica, senza abrasioni o correzioni non confermate da sottoscrizione, deve essere sottoscritta per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della Società, dell'Ente cooperativo o del Consorzio di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016 n°50:

- dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o consorziata nel caso in cui venga presentata da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti con atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio;
- dal legale rappresentante di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti di concorrenti di cui alla lett. d) dell'art. 45 del D. Lgs. 18.04.2016 n°50.

17 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente bando/disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- **ribasso percentuale unico da applicare ai singoli prezzi unitari posti a base di gara, come riportati nel modello, e più precisamente:**

Gestione ordinaria del cimitero, compresi servizi di inumazione e tumulazione ordinari:
importo soggetto a base d'asta € 5.400,00 mensile)

Operazioni cimiteriali non ordinarie

Descrizione (per maggiore dettaglio si rinvia al capitolato d'appalto)	Prezzi Unitari	IVA da applicare
Inumazione	€ 100,00	IVA al 22 %
Cofano cellulosa	€ 40,00	IVA al 22 %
Croce legno con targhette identificative dei defunti	€ 40,00	IVA al 22 %
Cremazione	€ 430,00	IVA al 22 %
Tumulazione	€ 40,00	IVA al 22 %
Tumulazione	€ 40,00	IVA al 22 %
Estumulazione - loculi o tombe famiglia solo indicativo ma non vincolante: Estumulazione di salma con deposito nell’ossario comune (escluso importo tumulazione) Estumulazione di salma con ricomposizione in cassetta di zinco (escluso importo tumulazione) Estumulazione di salma con avvio a cremazione (escluso importo tumulazione) Estumulazione di salma per traslazione in altro Comune (escluso trasporto altro Comune) Estumulazione di salma con avvio a cremazione	€ 115,00	IVA al 22 %
Estumulazione da ossari	gratis	
Esumazione , indicativo ma non vincolante: Esumazione semplice con eventuale deposito nell’ossario comune (escluso importo tumulazione) Esumazione con ricomposizione resti mortali in cassetta di zinco (anche per trasporto fuori Comune) (escluso importo tumulazione) Esumazione con reinumazione per incompleta mineralizzazione della salma (escluso importo inumazione) Esumazione di salma con avvio a cremazione	€ 205,00	IVA al 22 %
Smaltimento rifiuti legno	€/kg 1,35	IVA al 10 %
Smaltimento rifiuti zinco	€/kg 1,15	IVA al 10 %

Interventi opzionabili loculi/ossari/urne cinerarie - opere edili

importo a base d'asta € 720,00 (campata composta da n. 4 loculi/ossari/urne cinerari e zoccolo)

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.

L'offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della Società, dell'Ente cooperativo o del Consorzio di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o consorziata nel caso in cui venga presentata da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti già costituiti con atto notarile di raggruppamento o di costituzione del consorzio;

dal legale rappresentante di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti di concorrenti di cui alla lett. d) dell'art. 45 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	punteggio massimo
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
totale	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

La busta dell'Offerta tecnica deve contenere esclusivamente l'Offerta Tecnica, costituita dalla documentazione necessaria alla valutazione degli elementi di cui sotto riportato, anche suddivisi in sub-elementi, come meglio specificato nel seguito. Gli elementi di valutazione sono i seguenti:

ELEMENTI QUALITATIVI	SUB PESI	PESI
METODOLOGIE TECNICO OPERATIVE		
Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio delle attività di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione ed in genere di tutte le attività previste nel presente appalto con indicazione dei tempi di esecuzione, delle macchine/attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio e delle tecniche di lavoro. Saranno oggetto di valutazione anche le modalità che l'impresa intende mettere in atto per effettuare un'efficace e precisa verifica ispettiva del luogo oggetto di tumulazione/inumazione prima dell'effettuazione delle operazioni, a supporto dell'ufficio di Stato Civile	10	40
Descrizione delle modalità di svolgimento del servizio di sorveglianza e di custodia, in aggiunta a quanto previsto in capitolato	10	
Descrizione delle modalità operative di svolgimento del servizio relativo alle pulizie e alle opere di giardinaggio. Con particolare riguardo alle operazioni di gestione e manutenzione del verde, saranno valutate qualificanti le proposte relative alla gestione del verde nel suo complesso e al suo miglioramento qualitativo quali, a titolo di esempio: sostituzione ed implementazione delle piante, attività e/o opere collaterali proposte per garantirne l'attecchimento e lo sviluppo, gestione per il miglioramento delle aiuole, dei tappeti erbosi; programma delle potature e loro modalità di esecuzione. Saranno oggetto di valutazione anche le modalità che l'impresa intende mettere in atto per favorire, da	10	

parte del pubblico, all'interno dei cimiteri, la raccolta in forma differenziata dei rifiuti derivanti dalle operazioni di deposito fiori o altro sulle sepolture, al fine di garantire una precisa divisione per classi merceologiche omogenee.		
Descrizione della dotazione di mezzi d'opera ed attrezzature di proprietà dell'impresa esecutrice e che la stessa intende utilizzare per l'esecuzione del servizio Saranno oggetto di valutazione il numero, la varietà e la tipologia delle attrezzature, con particolare riferimento all'introduzione di attrezzature all'avanguardia portatrici di qualità e di innovazione. Verrà, inoltre, data preferenza a proposte che possano aumentare la sicurezza in termini operativi e in grado di facilitare le operazioni manuali. Verranno, inoltre, valutate qualificanti le proposte per il miglioramento del progetto posto a base di gara relativamente ai criteri ambientali minimi, come ad esempio l'utilizzo di mezzi, attrezzature ecc. a basso impatto ambientale (ad es. veicoli elettrici), l'uso di prodotti per la pulizia ecologici >71%, l'uso di prodotti ammendanti e piante > 71%.	10	
CERTIFICAZIONI		
Certificazione ISO 14001:2015	5	10
Certificazione OHSAS 18001 per la Gestione della Salute e della Sicurezza del Lavoro	5	
ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA		
Organigramma aziendale e struttura aziendale e figure tecniche in pianta organica stabile Valutazione dell'efficienza della proposta del modello gestionale nonché della pianificazione e dell'organizzazione del personale effettivamente utilizzato. In particolare si dovrà esplicitare: il modello organizzativo del personale e le modalità di gestione delle strutture e dei servizi in particolare in occasione di periodi significativi; le metodologie volte a garantire una gestione autonoma ed efficiente dei servizi	10	15
Valutazione della documentazione indicante, per ciascun servizio oggetto di appalto, il numero, le qualifiche, la specializzazione del personale che la società intende eventualmente impiegare. Verranno valutate le qualifiche professionali, la formazione acquisita e l'esperienza lavorativa pregressa del personale che verrà impiegato nell'espletamento del servizio.	5	
PROPOSTE AGGIUNTIVE E MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO		15

Disponibilità ad effettuare una mappatura di tutte le sepolture dei cimiteri comunali al fine di individuare le scadenze delle concessioni. Sarà oggetto di valutazione un progetto, appositamente predisposto dall'impresa, con indicazione delle modalità operative con cui si intende procedere, degli strumenti eventualmente offerti, dei risultati che si intendono raggiungere nell'arco della valenza contrattuale	3	
Fornitura di n. 8 porta annaffiatori, scope e palette da ancorare a terra mediante tasselli e dotati di gettoniere bloccanti (come quelle dei carrelli dei supermercati) per impedire che gli annaffiatori vengano dispersi per il cimitero.	2	
Presenza in carico della gestione delle scale utilizzate nei cimiteri al fine di controllo, verifica conformità D. Lgs. 81/2008, sostituzione delle scale non a norma. Questa attività deve intendere che solleva il comune da ogni responsabilità verso terzi per danni a persone e cose	5	
Altre proposte migliorative inerenti il servizio e non rientranti nelle categorie sopra citate Verrà data la preferenza a proposte inerenti le migliorie del decoro cimiteriale con particolare riferimento alle opere di manutenzione che la società riterrà prioritarie.	5	

80

L'Offerta tecnica è redatta in modo da esprimere compiutamente i contenuti da valutare con i criteri di cui sopra indicati, che si raccomanda di tenere in considerazione nella fase di redazione dell'Offerta tecnica; deve essere redatta in modo da far percepire e comprendere immediatamente alla Stazione appaltante gli scostamenti, le differenze e ogni altra variazione rispetto a quanto posto a base di gara.

Non sono ammesse le Offerte Tecniche che, in relazione ad uno o più d'uno degli elementi di valutazione:

- prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;

L'Offerta Tecnica deve essere costituita da un numero di 30 complessivo di cartelle (come meglio indicato in seguito) e schede (schede = formato A3, su una sola facciata).

Il numero delle schede e delle cartelle, costituisce alta e forte raccomandazione, ancorché non vincolante ai fini dell'ammissione dell'Offerta tecnica; il numero delle cartelle, può essere liberamente distribuito tra gli elementi in base alle necessità dell'offerente, con raccomandazione relativa al numero totale delle cartelle. Non sono ricomprese nel calcolo delle cartelle la dimostrazione del possesso delle certificazioni indicate come valutazione.

In merito alle formalità della documentazione costituente l'Offerta tecnica:

- gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dall'offerente su ogni scheda;
- le relazioni devono essere sottoscritte dall'offerente su ogni foglio; se una relazione è composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è la numerazione di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina;

- le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;
- in caso di offerente in raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, le sottoscrizioni devono essere apposte da tutti gli operatori economici raggruppati;

Per “cartelle” si intendono le facciate utilizzate di ciascun foglio (quindi corrispondono alle “pagine” e non ai “fogli”), in formato A4, con scrittura in corpo non inferiore a 11 (undici) punti, con le seguenti precisazioni:

- possono contenere, in luogo di testo scritto, schemi, diagrammi, rappresentazioni grafiche integrative, calcoli e altre forme di espressione intellettuale;
- non sono computati nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari e le eventuali certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti allegati alle relazioni;

Ai fini del rispetto dei principi di separazione tra l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica, dall’Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell’Offerta Economica;

L’Offerta Tecnica non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- in relazione a uno o più d’uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia rimessa alla Stazione appaltante;

Il verificarsi di una delle condizioni di cui alle precedenti paragrafi, comporta la non ammissibilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente;

L’Offerta Tecnica non incide sull’entità dell’Offerta Economica, la quale resta insensibile all’Offerta Tecnica.

Nel caso l’Offerta Tecnica, a giudizio dell’offerente, costituisca segreti tecnici o commerciali, deve essere corredata da una dichiarazione, debitamente motivata, comprovata e sottoscritta, che dimostri tali condizioni; l’assenza di dichiarazione costituisce comportamento concludente sull’assenza delle predette condizioni; la dichiarazione e le relative motivazioni sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può dichiararle inesistenti o irrilevanti in caso di richiesta di accesso da parte dei controinteressati;

L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto all’eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l’Offerta Tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso il contratto d’appalto e confluisce nel Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo; non rilevano, ai fini contrattuali, le valutazioni economiche effettuate dall’aggiudicatario all’interno dell’Offerta Tecnica;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta Tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione dei servizi non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta Tecnica;
- c) la contabilizzazione dei corrispettivi contrattuali, in fase di esecuzione, non tiene conto di eventuali servizi diversi o aggiuntivi derivanti dall’Offerta Tecnica.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica

La valutazione dell'Offerta Tecnica avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, in base alla documentazione che costituisce l'Offerta Tecnica contenuta nella Busta B - Busta dell'Offerta. La valutazione è basata sui criteri di preferenza che premiano le proposte, le soluzioni, le offerte, in relazione ai singoli elementi e sub-elementi dell'Offerta tecnica che, a seconda delle singole fattispecie e del libero apprezzamento tecnico-discrezionale dei componenti della Commissione giudicatrice, in relazione all'intervento oggetto dell'affidamento, risultano:

- meglio coerenti e rispondenti alle aspettative della Stazione appaltante;
- maggiormente significative sotto i diversi profili previsti nel contenuto dell'offerta tecnica;
- maggiormente efficaci, efficienti e prestazionali in funzione dei risultati attesi;
- maggiormente convincenti nell'illustrazione e nella dimostrazione delle caratteristiche oggetto della proposta tecnica;

a) ai fini dell'attribuzione delle preferenze non sono considerati gli aspetti dell'Offerta Tecnica che:

- siano la mera ripetizione della disciplina legislativa o regolamentare o una mera reiterazione di provvedimenti di ANAC o di altre autorità a contenuto vincolante, ivi compresi i decreti ministeriali di settore, e non abbiano alcun carattere di autonomia;
- non siano riferiti ad alcuno degli elementi o dei sub-elementi, a prescindere dal loro valore intrinseco;

b) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

giudizio	esempio di valori	criterio di giudizio della proposta/del miglioramento
eccellente	1,0	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
ottimo	0,8	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative
buono	0,6	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
discreto	0,4	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
modesto	0,2	appena percepibile o appena sufficiente
assente/irrelevante	0,00	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

c) per ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è effettuata la media (oppure la somma), dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente definitivo, riportando ad 1 (uno) la media (o la somma) di valore più elevato e proporzionando a tale media (o a tale somma) di valore più elevato, le medie (o le somme) delle altre offerte, mediante interpolazione lineare, secondo la formula:

dove:	$V(a)_i = P_i / P_{max}$
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione del sub-elemento (i) dell'offerta (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P_i	è la media (o la somma) dei coefficienti attribuiti dai commissari del sub-elemento (i) dell'offerta (a) in esame;
P_{max}	è la media (o la somma) di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al sub-elemento (i) tra tutte le offerte;

d) a ciascun singolo sub-elemento che compone l'elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso o per il peso previsto;

e) a ciascun singolo elemento di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dalla somma dei punteggi già attribuiti ai sub-elementi che lo compongono;

f) se in relazione ad un elemento nessuna offerta ottiene come punteggio il valore massimo del peso dell'elemento medesimo, è effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'elemento all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei sub-pesi sia riportata al valore del peso in misura intera previsto per l'elemento (cosiddetta riparametrazione di primo livello);

g) all'Offerta Tecnica è attribuito il punteggio complessivo pari alla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione che la compongono;

Determinazione del valore della «Offerta Tecnica»

a) se l'Offerta Tecnica, dopo l'eventuale riparametrazione di primo livello di cui alla lettera F) sopraindicata, **non ottiene un punteggio pari o superiore al 40 punti**, l'offerta è esclusa e non si procede all'apertura della Busta C - Busta dell'Offerta economica.

b) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l'intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti dal bando di gara per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la riparametrazione di secondo livello, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell'Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all'intera Offerta Tecnica; la predetta riparametrazione:

- è effettuata dopo l'individuazione della soglia di sbarramento di cui alla precedente lettera a);
- è effettuata dopo l'individuazione della soglia che discrimina le offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016;
- non influisce sulla/e medesima/e soglia/e;

c) in deroga a quanto previsto dal punto 18.1, se vi è un solo offerente ammesso, venendo meno l'oggetto del giudizio in quanto non vi sono offerte da giudicare comparativamente, le operazioni di gara possono proseguire a cura del seggio di gara/RUP, omettendo la nomina della Commissione giudicatrice; in tal caso tutte le operazioni, sono limitate alla verifica di ammissibilità dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e alla loro compatibilità con le condizioni e le prescrizioni del presente documento.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

L'elemento Prezzo (ribasso percentuale da applicare univocamente alle rette) è costituito dal ribasso percentuale unico da applicare alle rette riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

La valutazione avviene attribuendo un coefficiente al ribasso percentuale offerto, come segue:

è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);

i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

$C_i = R_i / R_{max}$	
dove:	
C_i	è il coefficiente del ribasso offerto dal singolo concorrente, variabile da zero a uno;
R_i	è il ribasso offerto dal singolo concorrente;
R_{max}	è il massimo ribasso offerto tra quelli di tutti i concorrenti;

18.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo *aggregativo compensatore (no confronto a coppie)*

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i

P_a = peso criterio di valutazione a

P_b = peso criterio di valutazione b

.....

P_n = peso criterio di valutazione n

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

19.1. Ammissione

19.1.1. Disciplina generale delle sedute di gara

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli sub-procedimenti, di quanto previsto nel seguito;

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute, il responsabile del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala e può interrompere il collegamento in linea con gli Operatori economici già partecipanti in remoto ai sensi della lettera f), se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:

- ai motivi di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non deve essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza del pubblico;
- ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;

c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:

- l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al "soccorso istruttorio";
- l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al "verifica di anomalia delle offerte";

d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

e) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al **Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni**.

f) alla seduta pubblica di cui alla lettera a) possono partecipare i rappresentanti legali, i direttori tecnici o i procuratori degli Offerenti, muniti di documento di riconoscimento e di atto di conferimento di delega se non risultanti dalla documentazione amministrativa presentata; in ogni caso in numero non superiore a 2 (due) persone fisiche per ogni Offerente.

19.1.2. Individuazione degli Offerenti e delle offerte

Presso la sede comunale **in data 06 maggio 2019 alle ore 10:00**, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui "documentazione di gara", almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la

correttezza formale della presentazione delle offerte, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In fase di prima ammissione sono o esclusi:

a) senza che si proceda all'apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:

- è pervenuta dopo il termine perentorio di presentazione dell'offerta, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
- non consente l'individuazione degli Offerenti;
- non contiene l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno della documentazione amministrativa;

b) gli Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al "divieto di partecipazione plurima".

19.1.3. Cause di esclusione relative a requisiti o altri vizi irrimediabili

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della Documentazione amministrativa presentata, in relazione ai motivi di esclusione e ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando di gara o dal presente Documento. Ferme restando le esclusioni degli Offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al precedente, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:

- a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi dei punti o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
- b) b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
 - hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al "soccorso istruttorio", previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice o dal presente Documento, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;
 - presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;

c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:

- motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;
- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;
- assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;
- assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;
- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;

e) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo;

f) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, fermo restando quanto previsto al "contratto di avvalimento";

g) non hanno dichiarato di aver effettuato la presa visione dei luoghi;

g) non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione,.

19.2. Conclusione della fase di ammissione

19.2.1. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli Offerenti:

- a) in caso di soccorso istruttorio infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina riportata nel presente bando/disciplinare;
- b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Documento;
 - non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

19.2.2. Elenco delle ammissioni e delle esclusioni

Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa, ivi compresi le verifiche in sede di riscontro all'eventuale sub-procedimento di soccorso istruttorio:

- a) sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni;
- b) le esclusioni e le ammissioni sono comunicate a tutti gli Offerenti ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice dei contratti, con le modalità di cui al punto **Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni**;
- c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

Il RUP, in seduta pubblica, prima della consegna degli atti alla commissione giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente bando/disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, il RUP darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il RUP procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al capitolo "CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE".

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, co. 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'*offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Ai fini dei calcoli per l'attribuzione dei punteggi (somme, medie, ponderazioni, riparametrazioni, calcolo delle soglie), per la formazione della graduatoria e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito dalla stessa Piattaforma

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto 22, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

- 1) richiedere, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto i documenti di cui all'art. 86, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
- 2) richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell'offerta - i documenti necessari alla verifica di cui all'articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice, se ritenuti necessari rispetto alla normativa.
- 3) verificare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verificano le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (*stand still*) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, come da comunicazione dell'attuale gestore:

- n 1 OPERAIO CIMITERIALE – RESPONSABILE DI AREA AZIENDALE – LIVELLO OP. F2 contratto Cooperative Sociali – n 5 scatti anzianità – tempo indeterminato pieno (n 38 ore settimanali)
- n 1 OPERAIO CIMITERIALE CUSTODE – LIVELLO OP. A1 contratto Cooperative Sociali – n 3 scatti di anzianità – tempo indeterminato pieno (n 38 ore settimanali)
- n 1 OPERAIO CIMITERIALE SVANTAGGIATO ASSUNZIONE L. 381/91 – LIVELLO OP. A1 contratto Cooperative Sociali – n 4 scatti di anzianità – tempo indeterminato pieno (n 38 ore settimanali) .

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

25. ALTRE CONDIZIONI GENERALI

Validità e formalità delle dichiarazioni

Tutte le dichiarazioni richieste dal presente Documento, che possono essere riassunte e unificate con la presentazione del DGUE, in quanto compatibile:

- a) ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, sono rilasciate con la sottoscrizione digitale del dichiarante; per eventuali soggetti legittimamente sprovvisti di firma digitale, le relative dichiarazioni possono essere rilasciate dal titolare o dal rappresentante legale dell'offerente, per loro conto, ai sensi della successiva lettera b); tutte le dichiarazioni devono essere caricate (upload) sulla Piattaforma telematica con le pertinenti firme digitali;
- b) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
- c) devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti ad eventuali operatori ausiliari, ognuno per quanto di propria competenza.

Altre condizioni:

- a) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice;
- b) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituito da copie autentiche rilasciate da depositari pubblici autorizzati o da pubblici ufficiali.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

24.1. Controversie in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sede di Brescia, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara sul sito della stazione appaltante nella sezione amministrazione trasparente per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, comunicato ai sensi dell'articolo 76, comma 2-bis, del Codice dei contratti, con le modalità di cui al punto "Chiarimenti, comunicazioni e richieste di informazioni";
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato contro l'aggiudicazione.

24.2. Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.

24.3. Supplente

Ai sensi dell'articolo 110, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, salvo quanto previsto alla lettera d), in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto:

- a) sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
- b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall'Operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario;
- c) l'affidamento all'Operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall'aggiudicatario originario;
- d) non si procede al subentro del supplente se l'aggiudicatario originario può proseguire nel contratto ai sensi dell'articolo 110, commi da 3 a 7, del Codice dei contratti.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Titolare del trattamento è Il Comune di Cazzago San Martino, con sede legale in via Carebbio n. 32 – 25046 Cazzago San Martino (BS), CF 82001930179 e P.IVA 00724650981.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD): il Sindaco ha conferito la nomina di Responsabile Protezione Dati (RPD) o Data Protection Officer (D.P.O.) a CRES LT SRL di PEDRENGO (BERGAMO)

Il Responsabile della Protezione dei Dati è raggiungibile ai seguenti contatti:

- email istituzionale: creslt@pec.it
- recapito postale: Viale Fratelli Kennedy, 24066 Pedrengo BG

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) i dati personali e quelli della propria azienda forniti dai concorrenti sono raccolti presso il Comune di Cazzago San Martino per le finalità di gestione ed espletamento della procedura di gara e saranno trattati manualmente e con modalità informatica, anche successivamente alla procedura di gara, per le finalità inerenti la gestione dei controlli sulle dichiarazioni rese e l'aggiudicazione dell'appalto nel rispetto dei vincoli di legge esistenti. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara pena l'esclusione dalla procedura in oggetto. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Comune di Cazzago San Martino, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando Responsabile della protezione dei dati c/o lo Studio CRES LT Srl di Pedrengo (Bg) – PEC: CRESLT@PEC.IT. A tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal Regolamento UE 2016/679. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali raccolti in relazione alla presente procedura avvenga in violazione di

quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77 del Regolamento UE 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento UE 2016/679).

27. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

28 ALTRE DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI

28.1 Assunzione di responsabilità:

a) la presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere esaminato tutti gli atti disponibili e posti a base di gara, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori oggetto delle prestazioni in appalto, di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato il corrispettivo remunerativo e tale da consentire l'offerta presentata;

b) la presentazione dell'offerta comporta automaticamente l'assenso all'accesso dei controinteressati alla documentazione presentata in gara, ivi comprese le offerte, nonché le eventuali giustificazioni ove presentate in fase di verifica dell'anomalia, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del D.P.R. 184/2006, fermo restando quanto previsto al punto "accesso agli atti".

b) l'assenso, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, all'accesso dei controinteressati, fermo restando quanto previsto al punto "Trattamento dei dati personali":

- alla documentazione amministrativa, presentata in gara;
- alle eventuali giustificazioni presentate in fase di verifica dell'anomalia, fermo restando quanto previsto al punto "Forma delle giustificazioni", lettera b).

28.2 Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

28.3 Verbali

Tutte le operazioni sono verbalizzate; in particolare:

a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;

b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;

c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risultanti dalla documentazione presentata o muniti di delega o procura appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;

d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;

e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al punto 7.2, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;

f) la diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla Legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80, comma 1, comma 2, e comma 5, lettera l), del Codice, oggetto di esame ai sensi del punto 6.1.1, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.

DISCORDANZA TRA I DATI: In caso di discordanza tra i dati, sia amministrativi che economici, inseriti sulla piattaforma elettronica come richiesto dall'applicativo e quanto dichiarato e riportato nella documentazione richiesta nel bando e da allegare prevale, sia per la documentazione amministrativa che economica, la documentazione allega quest'ultima richiesta dalla lex specialis. E' fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 per il soccorso istruttorio.

Si precisa che il report creato dal sistema in fase di seduta di gara non è da intendersi ne proposta di aggiudicazione ne aggiudicazione definitiva ma è solo da intendersi come chiusura delle fasi telematiche del sistema.

Le informazioni inviate tramite la piattaforma Sintel "Comunicazioni", senza un documento allegato e sottoscritto in forma olografica o digitale dal responsabile, non sono da intendersi valide al fine dell'assolvimento di quanto previsto ai sensi dell'art. 76 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Quanto comunicato dalla piattaforma informatica non costituisce comunicazioni ufficiale riguardante la gara ma solamente indicazioni della situazione della procedura rispetto al sistema informatico.

Le informazioni circa gli esiti di gara (aggiudicazione provvisoria, definitiva, esclusioni, ecc...) saranno eseguite con le modalità di cui all'art. 52 e 76 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso di utilizzo per le comunicazioni della piattaforma informatica Sintel la lettera, allegata protocollata e sottoscritta o in forma orografica o digitale dal responsabile del servizio, sarà comunicata attraverso la funzionalità "Comunicazioni

procedura” di Sintel, la stessa arriverà agli operatori economici concorrenti all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel.

28.4 Conseguenze giuridiche dell’aggiudicazione:

L’aggiudicazione non costituisce vincolo giuridico tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario. Essa è un mero presupposto all’eventuale stipula del contratto. Resta fermo che:

- a) l’Offerta tecnica dell’aggiudicatario costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante e integra automaticamente la documentazione posta a base di gara compreso il contratto d’appalto e confluisce nel Contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo; non rilevano, ai fini contrattuali, le valutazioni economiche effettuate dall’aggiudicatario all’interno dell’Offerta tecnica ai sensi del punto 16.1;
- b) i vincoli negoziali di natura economica tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario sono insensibili al contenuto dell’Offerta tecnica di cui alla lettera a), pertanto l’importo contrattuale e i corrispettivi per la remunerazione del servizio non terranno conto di eventuali maggiori oneri a carico dell’aggiudicatario per far fronte alle obbligazioni e agli adempimenti previsti dalla propria Offerta tecnica;
- c) ai fini dei calcoli per la formulazione della graduatoria (somme, medie, calcolo della soglia di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell’aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all’infuori della Piattaforma e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

28.5 Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del D.Lgs 104/2010, contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, come segue:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dalla data di pubblicazione del bando di gara in conformità alla norma, per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul profilo di committente, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei motivi di esclusione e dei requisiti di partecipazione presentati unitamente all’offerta, per le esclusioni e le ammissioni, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice e dell’articolo 120, comma 2-bis, del D. Lgs 104/2010;
 - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione, per le esclusioni per cause diverse da quelle di cui all’articolo 29, comma 1, secondo periodo, del Codice o per cause riconducibili all’offerta o alle eventuali giustificazioni dell’offerta;
 - dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, resa nota con le modalità previste dall’ordinamento, se presentato contro l’aggiudicazione.

28.6 Imposta di bollo:

a) l’offerta economica deve assolvere l’imposta di bollo di euro 16,00 (indipendentemente dalla dimensione del documento), mediante una delle seguenti modalità:

- se assolta in modo virtuale, indicando sull’offerta o su dichiarazione separata la dicitura «Imposta di bollo assolta in modo virtuale» e gli estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate, rilasciata ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 642/1972;
- applicando la marca da bollo (contrassegno adesivo) sull’offerta;

b) la violazione delle disposizioni di cui alla lettera a), non pregiudica la partecipazione alla procedura né l’ammissione dell’offerta, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per

la regolarizzazione da parte dell'offerente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dell'importo dello stesso tributo evaso (articoli 19, 25 e 31 del D.P.R. 642/1972).

28.7 Computo dei termini

Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.

28.8 Inversione procedimentale

La Stazione appaltante si riserva di applicare la previsione di cui all'articolo 56, comma 2, della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, per cui ferme restandole garanzie procedurali, di conservazione degli atti e di partecipazione degli offerenti, è attuata la parziale inversione del procedimento secondo la seguente sequenza:

- a) ultimate le operazioni preliminari di individuazione dei soggetti partecipanti e prima dell'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione, procede all'apertura delle Buste dell'Offerta tecnica;
- b) successivamente, la Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del D. Lgs. 50/2016 procede all'esame di merito dell'Offerta tecnica, fino alla conclusione delle relative operazioni;
- c) provvede poi alla convocazione degli offerenti e all'apertura delle Buste dell'Offerta economica;
- d) data lettura pubblica della graduatoria provvisoria, le operazioni riprendono con l'esame delle condizioni di partecipazione ed esclusioni in fase di ammissione, all'eventuale soccorso istruttorio e alle esclusioni ed ammissioni definitive.

In caso di applicazione di tale riserva sarà cura della Stazione Appaltante comunicare tale situazione agli operatori economici offerenti.

25.9. Accesso agli atti

Accesso agli atti del procedimento

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del Codice dei contratti, l'accesso agli atti di gara è consentito alle seguenti condizioni:

- a) tempestivamente a tutti gli Offerenti, limitatamente alle ammissioni e alle esclusioni per cause riconducibili all'articolo 80 del Codice dei contratti o ai requisiti richiesti per la partecipazione, dopo la pubblicazione sul Profilo di committente, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 secondo periodo, del predetto Codice;
- b) agli Offerenti esclusi per cause diverse da quelle di cui alla lettera a) o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura fino all'esclusione, dopo la pubblicazione dei relativi atti o il ricevimento della relativa comunicazione;
- c) a tutti gli Offerenti ammessi o la cui offerta sia stata ammessa, dopo l'aggiudicazione.

Eventuali limitazioni all'accesso agli atti del procedimento

In deroga a quanto previsto al punto "accesso agli atti del procedimento", l'accesso agli atti è precluso, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti:

- a) al sub-procedimento di verifica delle giustificazioni relative all'anomalia delle offerte nelle parti che contengono segreti tecnici o commerciali, se l'Offerente ha dichiarato tale condizione a corredo delle giustificazioni in conformità alle disposizioni del punto "forma delle giustificazioni", lettera b);
- b) l'omissione della dichiarazione o delle motivazioni di cui alla lettera a), costituisce comportamento concludente e manifestazione di volontà dell'Offerente circa l'assenza di segreti tecnici o commerciali e comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, l'assenso all'accesso dei controinteressati alla relativa documentazione, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- c) le dichiarazioni e le motivazioni di cui alla lettera a), sono sindacabili nel merito dalla Stazione appaltante, che può ritenerle insussistenti, irrilevanti, non pertinenti, pretestuose o comunque non ostative all'accesso da parte dei controinteressati e procedere quindi all'ostensione dei relativi atti;

d) la deroga di cui al presente punto "eventuali limiti all'accesso agli atti del procedimento" non si applica e ai controinteressati è consentito l'accesso ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di affidamento, salvo che siano trascorsi i termini decadenziali per il ricorso giurisdizionale.

28.10 Riserva di aggiudicazione e validità dell'offerta

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni (centottanta) dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Arch. Archini Pierpaola)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000, n. 445, del d. lgs. del 7/03/2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.